CAMERA DEI DEPUTATI N. 3297

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato FASCINA

Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, concernente l'introduzione del vincolo di mandato parlamentare

Presentata il 28 settembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – I gruppi parlamentari rappresentano l'anello di congiunzione di tre elementi essenziali delle democrazie: il suffragio universale, i partiti politici e i Parlamenti. Tuttavia, negli ultimi venti anni, a causa di fattori esogeni ed endogeni, si è assistito a un indebolimento del vincolo tra parlamentare e partito politico che ha determinato la proliferazione di gruppi non corrispondenti alle liste che hanno partecipato alle elezioni, nonché l'incremento esponenziale del cosiddetto « transfughismo » e, più in generale, della mobilità parlamentare.

Sino ad oggi, le norme regolamentari in vigore hanno finito per contribuire alla formazione di nuovi gruppi sulla base di una non più ammissibile interpretazione dell'articolo 67 della Costituzione, che ha portato al disconoscimento del ruolo della rappresentanza politica dei partiti e all'eliminazione di un rapporto coerente tra elettori ed eletti.

Si tratta di fattori la cui combinazione ha indotto, inevitabilmente, alla messa in discussione della funzione dei gruppi parlamentari con la grave conseguenza di un ritorno al « partito parlamentare » ottocentesco, intendendo con tale espressione i partiti che si formano in Parlamento mediante l'aggregazione di soggetti privi di una solida base di consensi nella società, aggirando in tal modo la competizione elettorale.

Le evidenti criticità sin qui evidenziate, sintomatiche di un'eccessiva « irresponsabilità » degli eletti nei confronti degli elettori, rendono dunque necessaria l'introduzione di forme di controllo del mandato parlamentare. Infatti, facendo leva sul raccordo tra partito politico e corpo elettorale, il comportamento del parlamentare cosiddetto « transfuga » può essere interpretato come il tradimento del patto « sottoscritto » con gli elettori, che lo hanno sostenuto accordandogli il consenso anche in quanto

candidato di quel determinato partito (e con quello stesso partito che lo ha sostenuto durante la campagna elettorale). A suggello di tale tesi, basti pensare che i gruppi nati in Parlamento e composti da parlamentari transfughi non sono stati – quasi mai – premiati dagli elettori alle elezioni immediatamente successive.

Invero, nelle ultime sei legislature i cambi di gruppo sono stati più frequenti rispetto al passato, così come più frequente è stata la creazione di gruppi *ex novo* in corso di legislatura. In particolare, la XVII legislatura ha registrato la maggiore mobilità parlamentare della storia repubblicana con ben 566 parlamentari che hanno cambiato gruppo di appartenenza. Per quanto concerne, invece, la XVIII legislatura, ad oggi i « cambi di casacca » sono stati in totale 268, per una media di 6,3 al mese, gran parte dei quali fa riferimento al solo anno 2021, che ha registrato complessivamente 120 cambi di gruppo, più del doppio rispetto a quelli avvenuti nell'anno 2020 (58) e circa il 44 per cento del totale, dall'anno 2018 a oggi.

La strada da seguire non può che essere quella di un intervento volto a limitare la libertà di mandato dei parlamentari e, così facendo, a disincentivare il fenomeno del trasformismo parlamentare che ha contribuito ad accentuare il distacco tra la politica e la società civile. L'uso distorto della prerogativa del divieto di mandato imperativo, infatti, ha consentito ai parlamentari, non solo in caso di dissenso dal gruppo originario ma, soprattutto, quando ritengano di poter ottenere ricompense dalla loro mutata collocazione politica, di trasferirsi a un altro gruppo o di formarne uno nuovo.

La presente proposta di legge costituzionale, pertanto, è volta al recupero dell'ormai vituperato significato dell'articolo 67 della Costituzione, al fine di salvaguardare il ruolo dei partiti e dei movimenti politici, elementi fondamentali per la tenuta della democrazia e, al contempo, del modello di democrazia rappresentativa delineato dalla Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 67. – I membri del Parlamento rappresentano la Nazione.

Il parlamentare che si iscrive a un gruppo parlamentare che non rappresenta il partito per il quale è stato eletto decade dal mandato ».

18PDL0159430